



IPOTESI ACCORDO DECENTRATO PERIODO: DICEMBRE 2014

- ❖ **preintesa Ipotesi accordo decentrato presentato e sottoscritto nella delegazione trattante del 3/12/2014**
- ❖ **ipotesi accordo decentrato sottoscritto definitivamente il 22/1/2015 a seguito di parere favorevole del Revisore Unico dei Conti in data 12/12/2014 (allegato a delibera di G.U. n. 2 del 23/1/2015 di autorizzazione della Giunta Unione alla sottoscrizione)**

La delegazione trattante si è riunita in 3/12/2014 per avviare e sottoscrivere la trattativa circa l'ipotesi di destinazione del fondo 2014 come da prospetto allegato. In questa data è stata sottoscritta la preintesa.

RICHIAMATO l'articolo 32 (Unione di comuni) del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 comma 5: "All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale";

VISTO lo Statuto della Unione dei Comuni dei Tre Parchi, ed in particolare gli Art. 7 - Modalità di conferimento delle Materie delle Funzioni e dei Servizi all'Unione – Effetti del recesso e dello scioglimento – Rapporti di lavoro del personale, 42 – "Organizzazione" e 44 – "Personale";

CONSIDERATO che la Convenzione per il conferimento alla unione della funzione di polizia locale approvata con delibera n. 3 del Consiglio della Unione in data. 27/11/2014 prevede:

- l'art. 5 - DOTAZIONE ORGANICA

1. Il Corpo di Polizia locale sarà costituito dal personale già appartenente al servizio di polizia dei comuni facenti parte dell'Unione, che viene conferito all'Unione dei Comuni dei Tre Parchi e da personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione o da altro personale di comuni che potranno aderire al servizio.

2. Il personale assegnato al corpo di polizia locale dipendente dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi sarà soggetto alla disciplina normativa ed economica stabilita nel contratto collettivo nazionale enti locali. Detto personale è inquadrato nella dotazione organica dell'Unione e dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Comandante del Corpo.

3. La dotazione organica del personale è definita ed approvata dalla Giunta dell'Unione tenendo conto delle indicazioni di legge nonché, prioritariamente, delle risorse disponibili e delle necessità di sviluppo del Corpo di Polizia Locale, in ragione di sempre maggiori servizi offerti alla cittadinanza.

4. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione sarà individuato dall'Unione secondo la propria disciplina interna e nominato dal Presidente dell'Unione.

5. Tutte le competenze fisse ed accessorie spettanti al personale, comprese quelle derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati, nonché ogni altra spesa direttamente o indirettamente connessa al personale stesso, sono sostenute dall'Unione.

- l'art. 7 - CONFERIMENTO DI PERSONALE:

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 44 dello Statuto dell'Unione, tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, impiegato nei Comuni aderenti, viene conferito nel rispetto della normativa vigente.

2. I Comuni si impegnano a rendere integralmente disponibile per il Corpo il personale attualmente in servizio a tempo indeterminato e determinato presso di essi, seconda la ricognizione risultante dall'allegato A)

3. Il previsto conferimento definitivo del suddetto personale alle dipendenze dell'Unione avrà effetto dal 1 Dicembre 2014.
4. Tutti i dipendenti dei Comuni già operanti nel servizio conferito, ma non in servizio all'atto del conferimento definitivo, per maternità obbligatoria e/o facoltativa, infortunio, malattia, aspettative, e congedi di qualsiasi tipologia, transitano all'Unione come se in continuità di servizio.
5. Il conferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
6. L'Unione subentra ai Comuni conferenti nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio delle proprie competenze, funzioni e per lo svolgimento delle attività inerenti alle materie conferite.
7. In caso di recesso di singoli comuni dall'Unione, il personale a suo tempo conferito è assunto dal comune recedente. E' fatto salvo il diritto dell'Unione di mantenere potestativamente la titolarità del rapporto di lavoro del personale in questione, salvo il caso di scioglimento dell'Unione.
8. In caso di scioglimento dell'Unione, il personale è assunto in servizio dai comuni che, rispettivamente, lo avevano in precedenza conferito all'Unione. Tale personale ha diritto in ogni caso al posto ed al rapporto di lavoro nella categoria contrattuale, nel profilo professionale ed economico posseduto al momento dello scioglimento dell'Unione o della assunzione presso il comune recedente.
9. I comuni aderenti alla Unione, al momento del conferimento del personale sopradetto, consolidano nelle rispettive dotazioni organiche i posti relativi al personale medesimo, né successivamente ne operano la cancellazione, anche parziale.
10. Nei casi di recesso e di scioglimento dell'Unione, contemplati nei commi precedenti, allo scopo di consentire il rientro ai comuni di origine del personale inizialmente conferito, come anche del personale medio tempore assunto dalla Unione, i Comuni si impegnano ad inserire nei previsti bandi di mobilità specifiche precedenze a tutela dei lavoratori medesimi.

RITENUTO quindi di confermare anche nella Unione dei Comuni dei Tre Parchi le due Posizioni Organizzative attualmente affidate al Comandante della Polizia Locale dott. De Biasi e all'istruttore direttivo Sig. Maoloni:

CONSIDERATO che in data 21 maggio 2014, con atto pubblico rep. n. 2580 del Comune di Vimercate, i Sindaci dei quattro dei Comuni di Ornago, Burago di Molgora, Carnate e Vimercate hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni dei tre Parchi;

RICHIAMATA la determinazione n. 2 del 1/12/2014 ed avente ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate ANNO 2014 - MESE DI DICEMBRE" con la quale sono state quantificate per l'anno 2014 le risorse decentrate disponibili;

VISTA la deliberazione DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 9 del 27.11.2014 AVENTE AD OGGETTO: DELIBERAZIONE DI INDIRIZZO SUL SERVIZIO DI REPERIBILITA' DA ASSICURARSI DA PARTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEI TRE PARCHI che nella parte dispositiva stabilisce che:

1. *DI ESPRIMERE l'indirizzo affinché la componente gestionale dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi continui a garantire il servizio di reperibilità della Polizia Locale, sul territorio di Vimercate, anche nella configurazione che questo assumerà a far data dal 1° dicembre 2014 di*

del Corpo Unico dell'Unione dei Tre Parchi, come effetto dal conferimento alla stessa Unione della citata funzione;

2. *DI STABILIRE che l'indirizzo di cui al precedente punto uno trovi attuazione nelle forme e modalità come disciplinate nell'atto deliberativo e nelle disposizioni contrattuali richiamate nella parte narrativa;*

3. *DI ESPRIMERE l'indirizzo affinché il servizio di reperibilità sia garantito dal Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi con il personale di Polizia Locale che, proveniente dal Corpo di Polizia Locale Comune di Vimercate, è quello attraverso il quale, per conoscenze del territorio e per esperienza operativa pregressa, può assicurare continuità nell'adeguatezza del servizio rispetto alle finalità proprie di quest'ultimo;*

4. *DI ESPRIMERE l'indirizzo a che il Comandante della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni unitamente ai Responsabili delle Aree tecniche dei singoli Comuni aderenti alla stessa sviluppino una progettualità che, nel più ampio e avviato percorso di conferimento delle medesime funzioni tecniche all'Unione, consenta di estendere il servizio di reperibilità all'intero ambito territoriale di quest'ultima, così da ricostituire a detto livello sovracomunale la necessaria sinergia nel servizio di reperibilità tra squadre tecniche e di Polizia Locale;*

5. *DI DARE ATTO che le risorse per la remunerazione della reperibilità troveranno previsione nel fondo per le risorse decentrate dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi in riferimento all'attuale previsione per la medesima voce nel corrispondente fondo del Comune di Vimercate;*

RICHIAMATO l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 che stabilisce un tetto al fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e che prevede che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 (come in ultimo disposto dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che l'Unione è Ente di nuova istituzione e che il fondo anno 2014 è relativo solo al mese di dicembre, si ritiene di definire come anno di riferimento per il limite di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 il prossimo anno 2015;

RICHIAMATO l'Art. 1 comma 114 della Legge 56/2014 : " In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione" riducendo di conseguenza il relativo fondo dei comuni;

VISTI i dati relativi alle liquidazioni 2013 relative alle voci già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale e viste le previsioni di bilancio 2014 trasmesse dai Comuni di Ornago, Burago di Molgora, Carnate e Vimercate e inseriti nei prospetti allegati al presente atto;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente del Comune di Vimercate n. 688 del 20/11/2014 avente ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2014" con la quale sono state quantificate in per l'anno 2014 le risorse decentrate stabili e variabili disponibili, ridotte ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 con la quale si da atto che siccome dall'1/12/2014 la funzione di Polizia Locale verrà conferita alla Unione dei Comuni dei Tre Parchi e il piano di

recupero a carico del Fondo di Vimercate sarà da sostenere ancora per tutto il 2015, per evitare che ciò provochi effetti riduttivi stabili sul fondo della Unione dei Comuni dei tre Parchi (infatti se la quota relativa al fondo venisse portata ridotta nella Unione ciò provocherebbe una compressione stabile del fondo della Unione) occorre, assicurando nel contempo le risposte previste dal piano di recupero di Vimercate e tenendo fermi gli impegni assunti dalla Amministrazione Comunale di Vimercate, far transitare le risorse per intero nel fondo della Unione che si farà carico poi di restituire al Comune di Vimercate la quota transitata nel fondo ma relativa al piano di recupero di Vimercate;

RITENUTO di dover garantire che il fondo della Unione non veda nel 2016 delle riduzioni stabili si ritiene di dover prevedere che il Comune di Vimercate trasferisca alla Unione, che poi renderà al Comune di Vimercate, le seguenti quote relative al piano di rientro di Vimercate: anno 2014 € 1020.13 e anno 2015: € 1020.13 x 12 mesi. Dal 2016 la quota di € 1020.13 x 12 sarà totalmente disponibile nel fondo della Unione.

CONSIDERATO che:

- per le attività strutturate in turno una disposizione del nostro contratto collettivo nazionale prevede la possibilità per le Amministrazioni Comunali della riduzione delle ore di lavoro da 36 a 35 ore settimanali

- il Comune di Vimercate ha dato seguito alla riduzione dell'orario di lavoro con una modalità che è stata ritenuta confacente tanto alle esigenze di servizio che alle esigenze dell'Amministrazione Comunale, ovvero di mantenere il lavoro strutturato in 36 ore settimanali. L'ora lavorata in più settimanalmente va ad inserirsi nel ROL dando luogo a circa 6 giorni di riposo aggiuntivi in ciascun anno.

- anche le altre Amministrazioni hanno previsto la riduzione per la Polizia Locale dell'orario di lavoro da 36 a 35 ore settimanali ma le modalità per fruirne sono assai diverse e non adatte con l'esigenza del Corpo della PL della Unione di avere un unico orario di servizio. Infatti, Burago ed Ornago lavorano 5 ore e cinquanta minuti per 6 giorni, mentre in Carnate l'orario di servizio della Polizia è di 6 ore per cinque giorni, mentre nella giornata di sabato lavorano 5 ore anziché 6 ore.

OCCORRE dunque, per quanto sopra, adottare una modalità unica di fruizione della riduzione dell'orario di lavoro da 36 a 35 ore settimanali al fine di avere un unico orario di servizio;

DATO ATTO che sono stati sentiti tutti i lavoratori interessati e che all'unanimità tutti ritengono che la modalità seguita da Vimercate nel riconoscere la riduzione dell'orario, sia la migliore e che questa soluzione è quella ritenuta più consona alle esigenze di servizio;

PER QUANTO SOPRA si assumono a livello di accordo decentrato dell'Unione le regole adottate da Vimercate per la riduzione dell'orario di lavoro da 36 a 35 ore settimanali con l'utilizzo del ROL.

PRESO ATTO che, una volta sottoscritta l'ipotesi, dovranno essere effettuati i seguenti ulteriori passaggi:

a) L'ipotesi di accordo sottoscritta, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa (predisposte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n.165/2001), è trasmessa dal Presidente della Delegazione trattante al soggetto istituzionalmente preposto al controllo della contrattazione integrativa (collegio dei revisori o revisore unico o altro organo previsto dall'ordinamento dell'ente), nel termine di 5 giorni dalla stipulazione come stabilito dall'art.5, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004 .

b) In caso di parere negativo dell'organo di controllo è necessario riaprire il negoziato al fine di eliminare o chiarire gli aspetti oggetto di rilievo. In tale ipotesi, il Presidente provvede alla ripresa della trattativa entro il termine di 5 giorni, che decorre dalla formale comunicazione dei rilievi allo stesso da parte dell'organo di controllo (art.5, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art.4 del CCNL del 22.1.2004). Anche il testo della eventuale nuova Ipotesi contrattuale, sottoscritta a seguito della ripresa della trattativa, dovrà essere sottoposto al controllo di compatibilità economico-finanziaria.

c) Trascorsi 15 giorni senza rilievi da parte del Collegio dei Revisori la Giunta autorizzerà il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva. La Giunta dovrà, quindi, deliberare il recepimento dell'ipotesi ed autorizzare il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva. In caso di mancata autorizzazione occorre riaprire la trattativa.

d) sottoscrizione definitiva del contratto;

e) Il contratto integrativo, corredato delle relazioni previste dalla legge e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri finanziari, deve essere trasmesso, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, per via telematica all'ARAN (art.40-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001). Analogo obbligo di trasmissione è previsto a favore del CNEL.

f) pubblicare nel sito web, Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", in modo permanente:

- il CCDI o accordo annuale di utilizzo delle risorse;
- la relazione tecnico finanziaria;
- il parere dell'organo di revisione;
- la Tabella 15 del conto annuale (art. 40-bis, co. 4, del D.Lgs. 165/2001).

Allegati: prospetti costituzione e destinazione dicembre 2014

Sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato: Vimercate, 23-1-2015

COMUNE DI VIMERCATE
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
PRESIDENTE dott. Ciro Maddaluno

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

FP-CGIL assente

UIL assente

DICCAP - SULPM Simone Negri

CISL Tordo Nicola

**RSU UNIONE DEI COMUNI DEI TRE
PARCHI**

Giuseppe Scapari

Visconti Sonia

Motta Barbara

Leri Stefania

Varieschi Anna

Monteleone Rocco

Verderio Bruna

Marco Balduchelli

Fabio Missaglia



